E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2721001100046C

Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.5348/2016 del 09/06/2016 Prot. n.127400/2016 del 09/06/2016
Fasc.9.3 / 2015 / 53

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti, ex art. 216 D.Lgs 152/06, e allo scarico in pubblica fognatura all'impresa CENTRO DEL RECUPERO S.r.l. – P.I. 06151780159 - con sede legale e insediamento produttivo in Milano – Via Alessandro Minuziano n. 8

l Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.*

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 319 del 10/12/2015 atti n. 308845/1.19/2015/7 "Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano".

Richiamato il Decreto Dirigenziale del Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2721001100046C

Ambientale - Raccolta Generale n.11026/2015 del 04/12/2015 – avente ad oggetto "Primo provvedimento straordinario, contingibile ed urgente di avviamento di procedura accelerata per l' esame di pratiche giacenti o parzialmente trattate: Servizio gestione e Procedimenti AUA, Servizio Risorse Idriche, Servizio Acque reflue, Servizio Inquinamento Atmosferico, Servizio Giuridico Amministrativo Energia, Servizio Bonifiche siti contaminati e Servizio Sviluppo interventi tecnici strategici siti contaminati. Costituzione di task-force per il trattamento e la chiusura d'urgenza delle pratiche".

Preso atto che l'impresa CENTRO DEL RECUPERO S.r.l. – P.I. 06151780159 - con sede legale e insediamento produttivo in Milano – Via Alessandro Minuziano n. 8, già iscritta al Registro provinciale dei recuperatori ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06 al n. MI00569 del 13.02.2013 ha presentato, ai sensi del D.P.R. 59/2013, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti, ex art. 216 D.Lgs 152/06, e allo scarico in pubblica fognatura, trasmessa telematicamente dal SUAP di Milano in data 28/01/2015 (prot. 20376) alla Cittą metropolitana di Milano in qualitą di autoritą competente, che l'ha esaminata unitamente alla documentazione allegata a corredo dell'istanza e ha verificato l'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti.

Viste le seguenti norme specifiche in materia di rifiuti, di seguito elencate, e richiamate tutte le regolamentazsioni in materia di rifiutii:
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219, 4 marzo 2014 n. 46 e la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modifiche del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare la Parte Quarta, artt. 214 e 216;
- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Evidenziato che l'Impresa CENTRO DEL RECUPERO S.r.l., per l'insediamento di Milano – Via A. Minuziano n. 8, è in possesso di contratto d'affitto registrato il 30.01.2004 al n. 811, serie n. 3, il quale garantisce alla Società la disponibilità del sito;

Dato atto che le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società sia sempre in possesso di regolare e valido contratto di disponibilità del sito interessato dall'attività di gestione rifiuti;

Fatto rilevare che l'area sulla quale insiste l'insediamento dell'Impresa CENTRO DEL RECUPERO S.r.l., nel quale viene svolta attività di gestione rifiuti, è individuata dal Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Milano, ricade in "Zona Edificata – Destinazione funzionale", come disciplinato dalle NtA del Piano territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano. L'immobile è all'interno delle aree sottoposte alla

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2721001100046C

normativa dei Parchi Regionali, di cui all'art. 19 delle N.A. del P.d.R, comprese nel perimetro del Parco Nord Milano, regolate dall'art. 19.4 e sottoposte alla disciplina di detto Parco. Non insistono interventi di trasformazione residenziale in attuazione. L'area risulta compresa in ambito "beni paesaggistici" del D.Lgs. 42/2004 quale "complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale" art. 136.1.c. e nelle Aree di valorizzazione del Paesaggio dei Parchi Regionali e del paesaggio agrario (art. 18.1.b) con sensibilità media, art. 18.2 del PdR.;

Fatto rilevare che, l'Impresa CENTRO DEL RECUPERO S.r.l. per gli interventi edilizi eseguiti all'impianto é in possesso di concessione in sanatoria per opere edilizie rilasciata dal Comune di Milano (prot. n. 00528 del 9.05.97) su denuncia del 10.10.87 n. 505023);

Fatto presente che l'Impresa CENTRO DEL RECUPERO S.r.l. con la documentazione trasmessa in data 10.06.2015 (prot. n. 147019) ha presentato l'elaborato grafico " Planimetria generale insediamento – AUA istanza autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 – aggiornamento marzo 2015";

Dato atto che l'Impresa CENTRO DEL RECUPERO S.r.l. in data 27.03.2015 ha trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 135/2014;

Richiamata l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta

- con nota datata 03/07/2015 prot. CMMI n. 170622 il Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA ha trasmesso l'Allegato tecnico per le operazioni recupero rifiuti prot. 170618 del 03/07/2015, unitamente all'elaborato grafico "Planimetria generale insediamento – AUA istanza autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 – aggiornamento marzo 2015".
- con nota datata 13/05/2016 prot. n. 1589/2016 - A.U.A. 15/2015, pervenuta in data 31/05/2016 prot. 120123, l'Ufficio d'Ambito della Città di Milano – Azienda Speciale del Comune di Milano ha espresso parere favorevole alle condizioni e con le prescrizioni evidenziate nell'unito Allegato Tecnico prot. n. 1587/2016 - A.U.A. 15/2015 del 13/05/2016, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

Determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 98.413,99= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa CENTRO DEL RECUPERO S.r.l. deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva [R13] di 3.972 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 70.153,47= *(*)*
Recupero [R3] [R4]di 19.700 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 28.260,52=
Totale	**€ 98.413,99=**

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2721001100046C

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria.

Ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.

Dato atto che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Città Metropolitana di Milano del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del D.Lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

Ricordato che l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regiona
- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del D.Lgs. 152/06 e dei successivi decreti ministeriali di regolamentazione, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;

Ricordato altresì che qualora l'attività dell'Impresa rientra tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

Visti e richiamati:
- gli artt. 43 e 44 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana;
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2721001100 46C

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. 41/2015 del 5 novembre 2015, atti n. 275757/5.3/2015/7, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica.
- il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 290/2015 del 12/11/2015, atti n. 283562/2.4/2015/1, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015.

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Richiamato il PEG 2015 - Obiettivo n. 14531 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

AUTORIZZA

il SUAP del Comune di Milano al rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti, ex art. 216 D.Lgs 152/06, e allo scarico in pubblica fognatura all'impresa CENTRO DEL RECUPERO S.r.l. – P.I. 06151780159 - con sede legale e insediamento produttivo in Milano – Via Alessandro Minuziano n. 8, già iscritta al Registro provinciale dei recuperatori ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06 al n. MI00569 del 13.02.2013, alle condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato tecnicoper le operazioni recupero rifiuti prot. 170618 del 03/07/2015, unitamente all'elaborato grafico "Planimetria generale insediamento – AUA istanza autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 – aggiornamento marzo 2015" e all'Allegato Tecnico "Scarico in fognatura" prot. n. 1587/2016 - A.U.A. 15/2015 del 13/05/2016, che formano parte integrante e sostanziale delle presente Autorizzazione e alle condizioni in premessa sopraindicate e a quelle di seguito riportate:

1) la garanzia finanziaria che l'Impresa CENTRO DEL RECUPERO S.r.l. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del. D.Lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € 98.413,99**=**, calcolata con il seguente criterio:

Operazione	**Importo garanzia finanziaria**
Messa in riserva [R13] di 3.972 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 70.153,47= *(*)*
Recupero [R3] [R4]di 19.700 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 28.260,52=
Totale	**€ 98.413,99=**

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

2) La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2721001100046C

19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

3) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;

4) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, autorizzata con il presente pr
- alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finan
- al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attiv

5) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivan

6) novanta (90) giorni prima della scadenza del contratto di locazione, l'Impresa dovrà trasmettere titolo idoneo attestante la disponibilità dell'area pena la decadenza automatica

7) la modifica sostanziale delle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 è assoggettata al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale;

8) l'Impresa, qualora vengano emanati i regolamenti di cui al comma 8-quater dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui a detto comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite nell'Autorizzazione Unica Ambientale;

9) ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni alle leggi e regolamentazioni vigenti o di quanto contenuto, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti, nell'istanza e nell'Autorizzazione Unica Ambientale, si procederà all'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/06, fatto salvo che l'Impresa non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente,
fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

10) l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti verrà svolta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni dicui al D.Lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e quelle sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2721001100 46C

Metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;

11) come disposto dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 59/2013, l'Autorità competente, nei casi previsti dalle lett. b) e c), può comunque imporre, prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa;

12) sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro e in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

La presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. competente del presente titolo, che ne darà comunicazione anche alla Città metropolitana di Milano, dando atto l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali a far data dal rilascio da parte del SUAP.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA".

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Arch. Giovanni Roberto Parma – Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia.

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 33/2013.

Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano, ora Città metropolitana.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2721001100046C

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Giovanni Roberto Parma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Si dà atto che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione e dei relativi allegati.
L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'Istruttoria: Giuseppe Bono

Data 3/07/2015
Prot. interno n. 170618
Atti: 9.3/2015/53

ALLEGATO TECNICO
OPERAZIONI RECUPERO RIFIUTI
(ART. 216 D.LGS. 152/06)

Ragione Sociale:	Centro del Recupero S.r.l.
P.IVA/C.F.	06151780159
Indirizzo sede legale:	Milano (MI) – Via Alessandro Minuziano n. 8
Indirizzo impianto:	Milano (MI) – Via Alessandro Minuziano n. 8
Attività:	Recupero di rifiuti non pericolosi
Operazioni autorizzate: *(Allegato C Parte Quarta al D.Lgs. 152/06)*	- Messa in riserva [R13] - Recupero di materia [R3] - Recupero di materia [R4]
Legale Rappresentante:	Gaburri Elio
Direttore Tecnico:	Gaburri Elio

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

1.1 l'area su cui insiste l'impianto ha una superficie di circa 2.000 mq ed è censita al NCTR del Comune di Milano al foglio 41- mappale n. 319. Il sito è in disponibilità alla Impresa Centro del Recupero S.r.l. come da contratto di locazione affitto stipulato in data 2.01.2004, registrato a Rho il 30.01.2004 al n. 811, serie n. 3, rinnovabile tacitamente;

1.2 l'area, dal Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Milano, ricade in "Zona Edificata – Destinazione funzionale", come disciplinato dalle NtA del Piano territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano. L'immobile è all'interno delle aree sottoposte alla normativa dei Parchi Regionali, di cui all'art. 19 delle N.A. del P.d.R, comprese nel perimetro del Parco Nord Milano, regolate dall'art. 19.4 e sottoposte alla disciplina di detto Parco. Non insistono interventi di trasformazione residenziale in attuazione. L'area risulta compresa in ambito "beni paesaggistici" del D.Lgs. 42/2004 quale "complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale" art. 136.1.c. e nelle Aree di valorizzazione del Paesaggio dei Parchi Regionali e del paesaggio agrario (art. 18.1.b) con sensibilità media, art. 18.2 del PdR. Nelle immediate vicinanze sono presenti alcuni servizi sensibili (scuola per l'infanzia e centro polivalente sportivo). L'Area non risulta sottoposta ai vincoli relativi di cui al r.d.l. 3267/23 ed al D.Lgs. 152/06 - Parte Seconda (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile) così come emerge da attestazione rilasciata dal Comune di Milano in data 18.05.2015 (prot. n. 127156) e da Metropolitana Milanese in data 21.04.2015 (prot. n. 102464). L'area non è sottoposta ai vincoli relativi ai criteri escludenti di cui alla d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009: "Modifiche ed integrazioni alle d.g.r. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali" e di quanto stabilito dal P.P.G.R. della Provincia di Milano;

1.3 l'Impresa per gli interventi edilizi eseguiti all'impianto é in possesso di concessione in sanatoria per opere edilizie rilasciata dal Comune di Milano (prot. n. 00528 del 9.05.97) su denuncia del 10.10.87 n. 505023).

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

2.1 l'Impresa è iscritta al n. MI0569 del Registro tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al D.M. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	150101, 150105, 150106, 200101	R13/R3	**600**	**8.000**	**12.000**
1.2	Scarti di pannolini e assorbenti.	150203	R13/R3	**50**	**200**	**500**
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140 100299, 120199	R13/R4	**500**	**10.000**	**5.000**
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 100899, 120199	R13/R4	**300**	**1.500**	**1.000**
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro: rottami di vetro.	101112, 150107, 160120, 170202, 200102	R13	**40**	**800**	**800**
2.2	Vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria	150107, 200102	R13	**20**	**200**	**200**
2.3	Rottame di fine di cristallo.	101199	R13	**10**	**100**	**100**
3.11	Rifiuti costituiti da pellicole e carte per	090107	R13	**20**	**100**	**200**
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto.	160216, 170402, 170411	R13	**17**	**300**	**300**
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	**100**	**1.000**	**1.000**
5.9	Spezzoni di cavo in fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c).	160216, 170411	R13	**10**	**100**	**100**
5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC.	160214, 160216, 200136	R13	**200**	**1.500**	**1.200**

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	**150**	**1.000**	**1.500**
6.2	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plasti-	070213, 120105, 160119, 160216, 160306, 170203	R13	**150**	**1.000**	**1.500**
6.5	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	070213, 120105, 160119	R13	**25**	**100**	**125**
6.6	Imbottiture sedili in poliuretano espanso.	070213, 120105, 160119	R13	**15**	**100**	**350**
6.11	Pannelli sportelli auto.	070213, 070299, 120105, 160119	R13	**15**	**100**	**150**
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviare, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R13	**480**	**20.000**	**13.000**
7.4	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa.	101203, 101206, 101208	R13	**200**	**1.200**	**800**
7.11	Pietrisco tolto d'opera.	170508	R13	**200**	**4.000**	**2.800**
8.4	Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali.	040209, 040221, 040222, 160122, 200110, 200111	R13	**50**	**1.000**	**1.000**
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	**450**	**5.000**	**4.500**
9.2	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	101112, 150107, 160120, 170202, 200102	R13	**150**	**2.000**	**1.500**
10.1	Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli.	070299, 160306	R13	**80**	**500**	**800**
10.2	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma.	160103	R13	**140**	**1.000**	**1.400**

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

2.2 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5.02.1998, consiste in:

2.2.1 Tipologia 1.1:

2.2.1.1. Attività di recupero [1.1.3 - lett. b)]: messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche:

- impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale;
- carta carbone, carte bituminate assenti, formaldeide e fenolo assenti;
- PCB + PCT < 25 ppm.

L'operazione di recupero [R3] comprende una selezione/cernita/separazione manuale di eventuali materiali estranei ed una lavorazione che comprende operazioni di imballaggio di rifiuto cartaceo in blocchi di materia prima secondaria di carta.

2.2.1.2. Caratteristiche dei prodotti ottenuti [1.1.4 - lett. b)]: dal ciclo di recupero si ottengono materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;

2.2.2 Tipologia 1.2:

2.2.2.1. Attività di recupero [1.2.3 – lett. b]:messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]:

- impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta cartoni e collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei max 1 % come somma totale;
- carta cartone e cartoni cerati e paraffinate, carte bitumate, assenti;
- formaldeide e fenolo assenti;
- PCB e PCT <25 ppm;

L'operazione di recupero [R3] comprende una selezione/cernita/separazione manuale di eventuali materiali estranei ed una lavorazione che comprende operazioni di imballaggio di rifiuto cartaceo in blocchi di materia prima secondaria di carta.

2.2.2.2. Caratteristiche dei prodotti ottenuti [1.1.4 - lett. b)]: dal ciclo di recupero si ottengono materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 64;

2.2.3 Tipologia 3.1:

2.2.3.1. Attività di recupero [3.1.3 – lett. c)]: messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <0,1% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;

- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Le operazioni di selezione e cernita vengono effettuate manualmente o mediante ragno.

2.2.3.2. Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.1.4 – lett. c)]: dal ciclo di recupero si ottengono materie prime seconde/End of Waste per l'industria metallurgiaca conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 333/2011 [rottami metallici ferrosi];

2.2.4 Tipologia 3.2:

2.2.4.1. Attività di recupero [3.2.3 – lett c)]: messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Le operazioni di selezione e cernita vengono effettuate manualmente o mediante ragno.

2.2.4.2. Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.2.4 – lett. c)]: dal ciclo di recupero si ottengono materie prime seconde/End of Waste per l'industria metallurgica conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI e nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti (UE) n. 333/2011 [rottami metallici ferrosi] e n. 715/2013 [rottami di rame];

2.2.5 Tipologia 5.19:

2.2.5.1. Attività di recupero [R13]: messa in riserva di rifiuti con asportazione di eventuali batterie, pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti; separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura.

2.2.6 Tipologia 9.1:

2.2.6.1. **Attività di recupero [R13]:** messa in riserva di rifiuti di legno con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero [R3]:
- a) recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria [R3];
- b) recupero nell'industria cartaria [R3];
- c) recupero nell'industria del pannello di legno [R3].

2.2.7 **Tipologia 2.1, 2.2, 2.3, 3.11, 5.7, 5.8, 5.9, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.11, 7.1, 7.4, 7.11, 8.4, 9.2, 10.1 e 10.2:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;

3. PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

3.1 entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Città Metropolitana di Milano, i diritti di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del D.M. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento, immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro, facendosi presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata;

3.2 la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, dal D.M. 5.02.1998 e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;

3.3 fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto **3.2** l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'istanza, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, dal D.M. 5.02.1998 e negli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati alla stessa, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;

3.4 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (Caratteristiche del rifiuto), ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti

ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

3.5 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

3.6 presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;

3.7 l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo aventi C.E.R. diversi o provenienti da diversi produttori / detentori;

3.8 le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R3], [R4] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste/ m.p.s.), dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria " *Planimetria generale insediamento – AUA istanza autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 – aggiornamento marzo 2015* ", nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;

3.9 sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali;

3.10 nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

3.11 il recupero [R4] dei rottami (rifiuti) rientranti nei regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 per l'ottenimento di materiali (EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuto, è subordinato alle seguenti condizioni:

3.11.1 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e dall'alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto regolamento comunitario, che deve essere stato redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;

3.11.2 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto regolamento comunitario che dovrà essere redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto,

completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 5, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento;

3.12 sino ad ottenimento e trasmissione alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Milano ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano territorialmente competente dei sistemi di gestione validati da organismi di certificazione come previsto dal regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 e dal regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013, o in caso di perdita di detti requisiti, le tipologie di metalli ferrosi e non ferrosi, di alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio ed i rottami di rame rientranti negli stessi, manterranno la qualifica di rifiuti; pertanto presso l'impianto potrà essere svolta su tali rifiuti esclusivamente la messa in riserva [R13], a condizione che la presente autorizzazione consenta anche lo svolgimento della sola attività di stoccaggio provvisorio conto terzi e non di detta operazione al servizio di quella di recupero [R4];

3.13 per tutte le altre tipologie di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi non rientranti nei regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 per l'ottenimento di materie prime secondarie (m.p.s.), il recupero [R4] è comunque subordinato alla completa osservanza di quanto previsto nelle specifiche tipologie 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5.02.1998;

3.14 ogni partita di rottami metallici assoggettati ai regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. (UE) 715/2013 del 25.07.2013, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi dovrà essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'allegato III o dall'allegato II ai sopraccitati regolamenti comunitari; per le m.p.s. la tracciabilità dovrà invece essere garantita con le documentazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasporto di merci;

3.15 i rifiuti identificati con i CER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva [R13] a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce "impurezze". Pertanto è vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi in più materiali diversi (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, plastica, legno, metalli, ecc.) da quelli precedentemente identificati;

3.16 i rifiuti RAEE identificati con i CER 160214, 160216 e 200136, rientranti nella tipologia 5.19 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti esclusivamente a messa in riserva [R13]. La gestione di tali rifiuti deve avvenire nella stretta osservanza di quanto previsto e prescritto dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.M. 5/02/1998;

3.17 l'accettazione dei rifiuti provenienti da demolizione e costruzione ivi comprese le terre e rocce da scavo ed il ballast ferroviario (CER 170101, 170102, 170103, 170107 e 170904), potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita di rifiuti conferita;

3.18 l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:

3.18.1 originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;

3.18.2 originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013;

3.18.3 le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti (UE) 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 e (UE) 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013;

3.18.4 procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07, anche in osservanza della regolamentazione regionale in materia, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;

3.18.5 l'Impresa dovrà tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllole norme tecniche di settore (UNI - EN 643) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti;

3.19 i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva [R13] dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero [R3, R4] presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre i rifiuti in deposito temporaneo, derivanti dalle operazioni di trattamento svolte presso l'impianto, dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. 152/06;

3.20 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta;

3.21 le aree di ricevimento e stoccaggio provvisorio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti;

3.22 i basamenti di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare quelle destinate alle aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere pavimentate ovvero impermeabilizzate qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;

3.23 le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;

3.24 l'Impresa deve rispettare le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del D.M. 5.02.1998, e più precisamente:

3.24.1 l'impianto deve essere provvisto di:

a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;

b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;

c) idonea recinzione;

3.24.2 nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti. Deve essere distinto il settore di conferimento da quello di messa in riserva;

3.24.3 la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

3.24.4 il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;

3.24.5 l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;

3.24.6 i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;

3.24.7 la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

3.24.8 i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;

3.24.9 i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;

3.24.10 i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;

3.24.11 i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

3.24.12 lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;

3.25 presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente

versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;

3.26 nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;

3.27 la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero non può eccedere, in un anno la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso;

3.28 per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia [Rx] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

3.29 i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s./EoW), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi riportati nell'istanza; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali, e deve essere garantita la tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;

3.30 restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

3.31 i rifiuti sottoposti presso l'insediamento esclusivamente alle operazioni di messa in riserva [R13], dovranno essere inviati, nel completo rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 e dal D.M. 5.02.1998, ad idonei impianti che svolgono effettivamente attività di recupero di materia [Rx], operanti in procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs. 152/06, ovvero in procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), a condizione che gli stessi svolgano ed ottengano materiale che cessa la qualifica di rifiuti (art. 184, D.Lgs. 152/06, EoW, m.p.s. o prodotti usualmente commercializzati), nella stretta osservanza di quanto stabilito dal D.M. 5.02.1998;

3.32 i rifiuti in uscita dal centro, decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal D.M. 120/2014 (ex D.M. 406/98);

3.33 devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;

3.34 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;

3.35 dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e

progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

3.36 dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie interne recapitanti nella vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; queste ultime dovranno essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del D.Lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

3.37 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

3.38 deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

3.39 durante la gestione dell'impianto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la delimitazione delle aree di lavoro e di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;

3.40 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;

3.41 la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Milano, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti;

3.42 in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;

3.43 in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

3.44 in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di

notorietà, verranno adottati i provvedimenti di cui al comma 4, dell'art. 216, del D.Lgs. 152/06 e si applicheranno le sanzioni previste per legge;

3.45 ai sensi dell'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del D.M. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Milano ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da: Dott.ssa Vega Mazzoleni

Area
tutela e valorizzazione ambientale

Settore qualità dell'aria, rumore ed energia

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it

Città metropolitana di Milano

Data 4/08/2016

Protocollo 177127/2016 fasc. 9.3/2015/53
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

Spett.le
Centro del Recupero S.r.l.
pec@pec.centrorecupero.it

e, p.c.
Spett.le
Sportello Unico Attività Produttive
Milano
aua.suapmilano@pec.it

Spett.le
Comune di Milano
Settore Attuazione Politiche Ambientali
Ufficio Emergenze Ambientali
protocollo@postacert.comune.milano.it

Spett.le
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano
U.O. Attività Produttive e Controlli
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.itt

Spett.le
ATO Città Metropolitana di Milano (ATO Città di Milano)
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Spett.le
Elba Assicurazioni S.p.A.
elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it

Oggetto: D.Lgs. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale, R.G. n. 5348/2016 del 9/06/2016 rilasciata dal SUAP di Milano in data 5/07/2016 [iride]170501[/iride] [prot]2016/312466[/prot] all'Impresa Centro del Recupero S.r.l. con sede legale ed insediamento in Milano - Via Alessandro Minuziano n. 8. Accettazione fidejussione n. 930506 del 1/08/2016 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. prestata a fronte dell'Autorizzazione Unica Ambientale RG. 5348/2016 del 9/06/2016.

Richiamata l'**Autorizzazione Unica Ambientale R.G. 5348/2016 del 9/06/2016** avente ad oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti, ex art. 216 D.Lgs 152/06, e allo scarico in pubblica fognatura all'impresa CENTRO DEL RECUPERO S.r.l. - P.I. 06151780159 - con sede legale e insediamento produttivo in Milano - Via Alessandro Minuziano n. 8"*, rilasciata dal SUAP di Milano in data 5/07/2016 [iride]170501[/iride] [prot]2016/312466[/prot].

Vista la garanzia finanziaria prot. n. 930506 del 1/08/2016 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. acquisita agli atti della Città Metropolitana in data 3/08/2016 (prot. n. 176362).

Vista la nota di riscontro del Settore Rifiuti, bonifiche e A.I.A. del 4/08/2016 (prot. n. 176671).

Città metropolitana di Milano

Preso atto quindi che la sopracitata polizza fidejussoria è conforme alle disposizioni indicate dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 7/19461, la stessa viene accettata dalla scrivente Città Metropolitana.

Si da atto che la presente nota viene trasmessa all'Impresa Centro del Recupero S.r.l. ed agli altri soggetti in indirizzo per essere conservata, in allegato alla Autorizzazione Unica Ambientale R.G. 5348/2016 del 9/06/2016, a comprova dell'efficacia, a tutti gli effetti, del provvedimento stesso e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE PROCEDIMENTI A.U.A
Dott. Giuseppe Bono

Normativa di riferimento:
D.P.R. 59/2013, D.Lgs. 152/06, L. 241/90

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città Metropolitana di Milano
Settore qualità dell'aria, rumore ed energia
Viale Piceno , 60 – 20129 Milano. tel: 02 7740.1 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it

Responsabile del procedimento:
Dott. Giuseppe Bono, tel: 02 7740.3970 , email: g.bono@cittametropolitana.mi.it
Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):
Dott.ssa Vega Mazzoleni, tel: 02 7740.6746, email: v.mazzoleni@cittametropolitana.mi.it